

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-519 del 30/01/2026
Oggetto	Pratica nr. 18644 del 2025 - Attivita' nr. 9 : ATTO DI CONCESSIONE - DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 27 - ZANETTI SPA - DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI PARMA (PR), LOC. CORCAGNANO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC. PR25A0011.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-493 del 28/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta GENNAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 1717/2021; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;

– l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG n. 106/2018, successivamente rinnovato con D.D.G. n. 155/2025;

PRESO ATTO che con domanda acquisita da Arpae con prot. 96576 del 26/05/2025, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, l'impresa Zanetti S.p.A., P.IVA 00373690163, ha richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante nuova perforazione ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001, codice pratica PR25A0011;

DATO ATTO che:

– la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 5, R.R. 41/2001;

– la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica a firma di tecnico competente;

– con DET-AMB-2025-4346 del 29/07/2025 è stata autorizzata la perforazione del pozzo richiesto, ai sensi dell'art. 16 R.R. 41/2001 e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (Relazione di fine lavori acquisita agli atti con prot. n. 209993 del 26/11/2025);

PRESO ATTO che è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 157 del 18.06.2025 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione.

CONSIDERATO che:

– la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso **industriale**;

– che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi compatibile ai sensi delle DGR

1195/2016 e 1415/2016.

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO che con nota prot. n. 99693 del 29/05/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis l.241/90 e che, in esito alla conferenza risulta acquisito il parere favorevole dei seguenti enti:

- ATERSIR con nota prot. n. 100972 del 04/06/2025;
- Provincia di Parma con nota prot. n. 130934 del 21/07/2025;

CONSIDERATO che il canone per l’anno 2025 è quantificato in 2.487,67 euro.

CONSIDERATO che la somma corrisposta potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni annuali, conseguenti ad aggiornamenti Istat o a modifiche normative, come indicato in disciplinare;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha versato quanto dovuto a titolo di canone per l’annualità 2025;

- ha versato la somma pari a 2.487,67 euro a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO:

– che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 16/10/2025, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

– che sono state pertanto acquisite, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e al fine di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo, con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR25A0011;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'impresa Zanetti S.p.A., P.IVA 00373690163, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PR25A0011, ai sensi del R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente **profondità di m 50,0** dal p.c.;
- ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR), località Corcagnano, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 46, mapp. n. 81; coordinate

UTM RER x: 604095 y: 952620;

- destinazione della risorsa ad **uso industriale e igienico ed assimilati**;
- portata massima di esercizio pari a **l/s 5,0**;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a **mc/annui 5.883,0**;

2. di stabilire che la concessione è valida fino al **31/12/2034** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/12/2025, registrato al prot. n. 215390 del 04/12/2025;

4. di fissare l'importo del canone per l'anno 2025 in 2.487,67 euro e di dare atto che è stato versato l'importo di 207,31 euro per l'annualità corrente in base ai ratei mensili;

5. di dare atto che la somma corrisposta potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni annuali, conseguenti ad aggiornamenti Istat o a modifiche normative, come indicato in disciplinare;

6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.487,67 euro e di dare atto che esso è stato versato;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

8. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della

corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 D.Lgs. 159/2011;

10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12. di dare atto che il Responsabile del procedimento è Pietro Boggio Tomasaz;

13. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale

amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

15. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata all'impresa Zanetti S.p.A., P.IVA 00373690163 (codice pratica PR25A0011).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 50,0 con tubazione in PVC del diametro di mm 180, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 5,5 e dotato di pareti filtranti alle seguenti profondità: m 20÷25, m 30÷33, m 36÷39 e m 48÷50 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Parma (PR), località Corcagnano, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 46, mapp. n. 81; coordinate UTM RER x: 604095 y: 952620.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e igienico ed assimilati. L'acqua prelevata dal pozzo verrà utilizzata per gli usi industriali delle torri evaporative deputate alla climatizzazione delle celle frigorifere.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a **l/s 5,0** e nel limite di volume complessivo pari a **mc/annui 5.883,0**.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico codice: 0080ER-DQ1-CL. Nome: Conoide Parma-Baganza - libero;

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo**

dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito. Per l'anno 2025 il canone consiste in 2.487,67 euro e l'importo dovuto per l'annualità 2025 in base ai ratei mensili in 207,31 euro.

Il **pagamento** dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#) o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma [PayER-PagoPA](#) sono riportate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle modalità di pagamento concessioni demanio idrico.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, la somma corrisposta potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ai citati aggiornamenti Istat o modifiche normative.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **2.487,67 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano

disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della

stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e

spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.